

## REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI BARI

## Sezione IV Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Franco Lucafò - Presidente dott. Enrico Scoditti - Giudice

dott. Valentino Lenoci - Giudice est.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5745 dell'anno 2006 del
Registro Generale Affari Contenziosi, vertente tra:
P.F
D.E
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Serafina Di Noia dalla
quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine dell'atto di
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI A. SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore————————————————————————————————————
- convenuta -

All'udienza collegiale dell'11 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione, sulle conclusioni trascritte nel relativo verbale.

## Fatto e diritto

1. Con atto di citazione ex art. 2 d. Igs.17 gennaio 2003, n. 5, notificato il 22 maggio 2006, P.F. e D.E. hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Banca di Credito Cooperativo di A. soc. coop. a r.l., chiedendo che fosse dichiarata la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del contratto di investimento in bonds della Repubblica di Argentina concluso in data 9 novembre 1999, per l'importo di euro 13.000,00, e per l'effetto che la Banca convenuta fosse condannata alla restituzione, in favore di essi attori, della somma investita, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, interessi e danno da svalutazione monetaria; in via subordinata, previo riconoscimento ed accertamento del grave inadempimento contrattuale da parte della convenuta, per avere violato le regole poste a tutela del consumatore, che la banca medesima fosse condannata al risarcimento del danno, quantificato in euro 13.000,00, oltre interessi al tasso medio dei titoli di Stato e danno da svalutazione monetaria. Con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Banca di Credito Cooperativo di A. soc. coop. a r.l., la quale ha eccepito, in primo luogo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 1° co., lett. c), del d. lgs. 17 gennaio



2003, n. 5, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. ed all'art. 163-bis c.p.c., nella parte in cui prevede l'assegnazione di un termine massimo di gg. 60 per la notifica della comparsa di risposta inferiore a quello a comparire di 90 gg. previsto per il rito ordinario di cognizione.

Sempre in via preliminare, la Banca ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione dell'azione di annullamento per dolo del contratto di vendita e comunque il rigetto della domanda, con condanna degli attori alla rifusione delle spese e competenze di lite.

Notificata dagli attori istanza di fissazione di udienza, fissata l'udienza dinanzi al Collegio della II sezione civile ed espletata C.T.U., la causa è stata rimessa dinanzi alla IV sezione civile, giusta decreto del Presidente del Tribunale del 22 luglio 2009, n. 70.

All'udienza collegiale dell'11 ottobre 2010 il Tribunale si è riservato per la decisione, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti.

2. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, 1° co., lett. c), d. lgs. 5/2003, sollevata dalla difesa della Banca convenuta in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

Rileva la Banca convenuta, infatti, che l'assegnazione al convenuto del termine di gg. 60 per la notifica della comparsa conclusionale violerebbe il principio di eguaglianza ed il diritto di difesa, in quanto nel rito ordinario è previsto un termine a comparire di 90 giorni, con la possibilità di un termine di 70 gg. per la proposizione di domande riconvenzionali, e quindi vi sarebbe una disparità di trattamento tra coloro che sono (etano) costretti ratione materiae ad agire con il rito societario e coloro che agissono in via ordinaria, e con compressione del diritto di difesa.

L'eccezione è manifestamente infondata, in quanto l'assegnazione di un termine a comparire di 90 gg. non costituisce certo un parametro di rilievo costituzionale tale da rendere ingiustificata la previsione di termini a comparire inferiori in particolari materie. Peraltro, non può certo prospettarsi una limitazione del diritto di difesa, nella previsione di un termine per proporre domande riconvenzionali di ben 60 gg., di poco inferiore a quello previsto nel rito ordinario. E ciò è tanto vero, che non risultano prospettati dubbi di legittimità costituzionale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il termine a comparire è riducibile fino a 45 giorni.

Consegue l'infondatezza di tale eccezione.

3. Venendo ora ad esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Banca convenuta, va rilevato che questa ha eccepito di avere svolto il servizio di mera ricezione e trasmissione di ordini, sulla base del contratto quadro stipulato in data 21 aprile 1995 (denominato "Lettera di apertura deposito titoli e di incarico per la negoziazione, sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori mobiliari"), e che l'operazione di investimento si era in realtà compiuta con ICCREA, unico soggetto autorizzato a svolgere l'attività di intermediazione finanziaria.

Deve premettersi, a tal proposito, che anche ipotizzando che il servizio avesse la natura opposta dalla banca, comunque quale servizio di investimento ricadeva nella prescrizione di cui all'art. 21 T.U.F.

Ora, fermo restando che anche in tal caso si sarebbero dovute rispettare le prescritte regole di comportamento, le conseguenze della qualificazione in



termini di mera trasmissione di ordine si sarebbero avute esclusivamente sul piano del soggetto titolare del rapporto relativo alla negoziazione del titolo.

In realtà, indipendente dall'ambito del rapporto autorizzatorio con la Banca d'Italia, ed esaminando il rapporto come concretamente si è svolto, non è dubbio che il contratto quadro di data 21 aprile 1995, come si evince già dall'intestazione del documento, avesse ad oggetto pure la negoziazione dei titoli, che l'ordine avesse ad oggetto la sottoscrizione di titoli per conto dell'ordinante (come si legge nell'ordine di acquisto), con espressa facoltà della banca di rivolgersi ad altro intermediario autorizzato, e che l'operazione di acquisto sul mercato secondario è stata eseguita dall'intermediario incaricato dalla banca, come si evince dalla nota informativa ex art. 10 regolamento Consob. La sequenza di atti trova riscontro nel contratto per la fornitura di servizi di intermediazione in valori mobiliari stipulato fra le due parti convenute. Dal complesso negoziale evidenziato discende che il titolo è stato negoziato sul mercato secondario da ICCREA Banca s.p.a. per conto non delle attrici, ma della banca, in forza del rapporto contrattuale che la legava a quest'altima. E' l'esistenza del precedente rapporto siuridico fra

legava a quest'ultima. E' l'esistenza del precedente rapporto giuridico fra ICCREA e la Banca di Credito Cooperativo ad escludere che un rapporto fra la prima e la parte attrice si statinistaurato. La negoziazione del titolo poi, con le attrici è stata effettuata dalla banca, dopo che il terzo aveva per conto della banca acquistato il titolo sul mercato secondario (evidentemente, deve ritenersi, non essendo donsentito alla banca operare sul mercato secondario in relazione al provvedimento autorizzatorio di cui sopra). Resta così fermo che il rapporto giuridico è intercorso fia le attrici e la Banca di Gredito Cooperativo, ragion per cui l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in questione è da ritenersi infondata.

4. Nel merito, rileva il Collegio quanto segue.

Tra gli attori e la Banca di Credito Cooperativo E. è stato concluso in data 21 aprile 1995 un contratto denominato "lettera di apertura di deposito titoli" ed un contratto (denominato "lettera di incarico") per la negoziazione, la sottoscrizione ed il collocamento di ordini concernenti valori mobiliari.

In particolare, con quest'ultimo contratto gli investitori/attori hanno conferito all'intermediario l'incarico di: a) negoziare valori mobiliari di cui agli ordini di compravendita che saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti; b) sottoscrivere i valori mobiliari, in sede di collocamento e/o distribuzione di cui agli ordini che saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti; c) raccogliere gli ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari che saranno impartiti secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Dal documento in esame risulta che gli attori non hanno ritenuto di fornire informazioni richieste sulla loro situazione finanziaria e sui loro obiettivi di investimento, nonostante che sia stato loro chiarito che tale accertamento è compiuto nel loro esclusivo interesse.

Si tratta indubbiamente di un c.d. contratto-quadro, volto a regolare un nascente rapporto giuridico continuativo fra le parti relativo ad attività di prestazione di servizi di investimento.

In data 28 ottobre 1999 la sig.ra D.E. impartisce alla Banca convenuta l'ordine di acquistare un quantitativo di obbligazioni Argentina 9,25%



scadenza 21 ottobre 2002, codice ISIN DE0003527966, per un valore di nominali euro 13.000,00, al miglior prezzo ottenibile sul mercato.

L'ordine di acquisto risulta firmato dalla sig.ra Daddabbo e non riporta alcuna indicazione circa un'eventuale inadeguatezza dell'operazione.

Dell'avvenuta esecuzione dell'ordine la convenuta dà conferma agli attori con apposita nota informativa in data 9 novembre 1999.

L'operazione è avvenuta sotto la vigenza del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e della deliberazione CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522 (quest'ultima ora abrogata e sostituita dalla Deliberazione Consob 29 ottobre 2007, n. 16190).

A tal proposito, rileva il Collegio che l'art. 21 T.U.F., nel tutelare non solo l'interesse economico dei clienti, ma anche quello dell'integrità dei mercati, prevede una serie di obblighi di diligenza, di correttezza e di trasparenza a carico dell'intermediario, che si estrinsecano nei confronti della clientela mediante una articolata attività di acquisizione di tutte le informazioni necessarie e mediante una costante informazione della stessa in ordine ai

possibili investimenti. Gli artt. 26/e 28 del regolamento Consøb (1522/1998/espressione della c.d. know your customer rule) dealinaho ulterlermente gli obblighi di informazione che gravano kugli intermediari, sancendo, dal lato attivo, un obbligo di conoscenza degli strumenti finanziari dei servizi, nonché dei prodotti di aversi dai servizi di investimento propri o di terzi da essi stesso offerti, adequata al tipo de prestazione da fornire, con obbligo di pperare al fine di contenere l'costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore, ed imponendo (art. 28), prima della stipula del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimento e prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessoria questi collegati, di richiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, e di consegnare agli investitori il documento generale sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Nel caso di specie, il contratto-quadro è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della normativa di cui al T.U.F., e in esso non sono indicati specifici obblighi di informazione e cautela imposto all'intermediario.

Ai sensi dell'art. 1374 c.c., tuttavia, il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge ovvero, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

In forza dell'art. 1375 c.c., inoltre, il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Ora, non vi è dubbio che tale contratto-quadro debba essere integrato, ai fini della sua attuazione, dalla normativa generale e di dettaglio, prima prevista dall'art. 6 della l. 2 gennaio 1991, n. 1 (vigente all'epoca della conclusione del contratto-quadro), e, successivamente, dagli artt. 21 ss. del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e 26 ss. deliberazione Consob n. 11522/1998, che sono espressione del più ampio principio della buona fede di cui all'art. 1375 c.c. e la cui violazione, pertanto, costituisce inadempimento di tale



contratto-quadro.

In particolare, l'art. 28, 1° co., del regolamento Consob 11522/1998, prevede a carico dell'intermediario e prima dell'avvio dell'operazione di investimento l'obbligo di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti e strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché circa la sua propensione al rischio, con l'ulteriore obbligo di far constare nel contratto l'eventuale rifiuto del cliente di fornire notizie.

Scmpre ai sensi della suddetta norma, l'operatore deve consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 28, 2° co., dello stesso regolamento, gli intermediari finanziari non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione, se non dopo avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazione della specifica operazioni o del servizio, da cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli spette di investimento o disinvestimento.

Gli obblighi informativi previsti da tale normativa diventano ancora più stringenti con l'art. 29 del regolamento Consob, che impone all'intermediario finanziario di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, anche se espressamente impartite dal chente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell'ordine, in qui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (c.d. suitability rula).

Infine, l'art. 26, 1° co., lett. e) del reg. Consob 11522/1998 prevede la c.d. know you merchandise rule, imponendo agli operatori di acquisire essi stessi una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire.

E' quindi sull'adempimento di tali doveri, discendenti dalla normativa in esame, che deve essere valutato il comportamento della banca, tenendo presente, altresì, che, a norma dell'art. 23, 6° co., d. lgs. 58/1998, incombe sulla banca l'onere di provare di avere adempiuto con la specifica diligenza professionale richiesta ed un soggetto che opera nella qualità professionale di intermediario.

Va a questo punto evidenziato che, secondo la prevalente giurisprudenza formatasi in materia, gli obblighi informativi in questione possono ritenersi concretamente adempiuti soltanto quando l'investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell'operazione, atteso che «la conoscenza deve essere una conoscenza effettiva e l'intermediario o il promotore devono verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza» (tra le altre Trib. Firenze 30 maggio 2004; Trib. Roma 8 ottobre 2004).

Ne consegue che l'investitore, soprattutto se privo di esperienza nel settore degli investimenti in strumenti finanziari, deve avere ricevuto dall'intermediario e deve avere compreso le necessarie informazioni sui rischi dello strumento finanziario trattato, connessi alla eventualità che gli interessi



non gli vengano pagati o addirittura che il capitale non gli venga più rimborsato.

Orbene, va a tal proposito innanzitutto evidenziato che non risulta che l'istituto di credito abbia consegnato agli attori il documento informativo sui rischi (richiesto dall'art. 28, comma 1, reg. Consob 11522/1998).

Vero è che gli attori hanno rifiutato di dare informazioni sulla loro situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento perseguiti (v. contratto-quadro).

L'eventuale rifiuto del cliente a fornire tali informazioni, tuttavia, non può certo esonerare l'intermediario dai suoi obblighi informativi e dalla valutazione del profilo di adeguatezza dell'operazione del prodotto finanziario oggetto di negoziazione, e ciò in considerazione delle cc.dd. asimmetrie informative esistenti tra le parti, avendo (o dovendo avere) la banca una conoscenza approfondita del prodotto e dovendo comunque svolgere una appropriata indagine sulla propensione al rischio dell'investitore.

La stessa Consob, nella comunicazione DI/3096 del 21 aprile 2000 (richiamata dal C.T.U. dott.ssa M.), ha affermato che <in nessua caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta ddi clienti, neanche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso, la valutazione andrà condotta in ossequio ai principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di qui l'intermediario sta in possesso».

A questo punto, deve procedersi alla valutazione della natura e del tipo di obbligazioni acquistate dagli attori.

Trattasi di titoli di stato della Repubblica Argentina, rispetto ai quali già a partire dal 1998 si erano posti problemi di criticità e rischio di insolvenza.

In particolare, come evidenziato dal C.T.U. dott.ssa M., in quell'anno il P.I.L. del Paese manifestava una contrazione, che successivamente ha assunto un andamento altalenante fino all'inizio del 2001, epoca a partire dalla quale il decremento era stato progressivo ed era sfociato drasticamente nel *default*.

Va rilevato, a tal proposito, che le emissioni dei prestiti obbligazioni collocate, come quella in esame, attraverso il *private placement*, sono accompagnate dalle *Offering circulars*, documenti nei quali alla descrizione del regolamento si affianca anche l'informativa sulle condizioni economiche e finanziarie dell'emittente.

Peraltro, nei mercato internazionali l'indicatore maggiormente utilizzato per la valutazione della solvibilità del debito pubblico di un Paese è il giudizio di *rating*, valutazione emessa da società specializzate avente carattere indipendente.

Ora, i titoli obbligazionari della Repubblica di Argentina acquistati dagli attori il 28 ottobre 1999 all'epoca dell'acquisto non era stati ancora ammessi a quotazione nel mercato italiano, essendovi ammessi soltanto nel successivo anno 2000 (v. prospetto di quotazione presso la Consob – comunicazione n. 5105 del 6 luglio 2000).

L'Offering circular del titolo acquistato dagli attori risaliva al 21 ottobre



1999.

In tale documento. al paragrafo "Considerazioni in merito all'investimento", viene fornita una chiara informativa relativa alla rischiosità dell'investimento, in considerazione dei seguenti elementi (pag. 19: v. all. 10 della relazione C.T.U. della dott.ssa M.): a) l'elevato e crescente livello dell'indebitamento estero del paese e del deficit delle partite correnti, condizioni, queste, che comportavano per l'emittente la dipendenza da ulteriori importazioni di capitali e, quindi, da nuovi debiti con l'estero, per poter onorare gli obblighi di rimborso già assunti; b) la possibilità che in presenza di condizioni negative, quali un clima internazionale non favorevole ed ulteriori crisi politico-economiche del paese, potesse risultare compromessa la possibilità di onorare il debito estero; c) l'attribuzione da parte delle società di rating Moody's e Standard & Poor's rispettivamente dai rating B1 (prospettive: stabili) e BB (prospettive: stabili).

A conclusione di tali considerazioni il paragrafo specifica con marcata evidenza grafica che le obbligazioni sono <<a href="adatte unicamente ad investitori speculativi ed in condizione di valutare risent speciali">>>> (Condizione di valutare risent speciali>>> (Condizione di valutare risent speciali specia

L'investimento in band argentini, pertanto, era presentato dagli stessi emittenti come un investimento assolutamente rischioso e inadatto ad investitori non speculativi.

Peraltro, le condizioni descritte nella nota informativa in questione ed il correlato grado di rischio lerano ampiamente conoscibili da parte della comunità finanziaria, in quanto riflesse nei giudizi di rating assegnati alla Repubblica Argentina, le quali, pur se con valor attestati su posizioni diverse delle proprie scale di rating, avevano, in maniera sostanzialmente concorde, classificato tale emittente nella categoria "speculativa" almeno a partire dall'anno 1997.

In particolare, come evidenziato dal C.T.U. dott.ssa M., il significato del rating B1 assegnato da Moody's alle obbligazioni argentine emesse dopo il 6 ottobre 1999 e, come indicato nella stessa nota informativa allegata al prospetto di quotazione (pag. 20), il seguente: «le obbligazioni con rating B generalmente non presentano caratteristiche di investimento desiderabile. La certezza dei pagamenti della quota capitale e degli interessi, ovvero il mantenimento degli altri termini del contratto per un arco di tempo di lungo periodo può essere scarsa».

Dallo stesso documento si evince, inoltre, che il rating BB assegnato dalla Standard & Poor's sta ad indicare obbligazioni revalentemente speculative in relazione alla capacità di pagare gli interessi e rimborsare la quota capitale in base ai termini dell'obbligazione. "BB" indica il grado minimo della speculazione, mentre "C" ne indica il grado massimo>>.

V'è da dire, ancora, che il Bollettino Economico della Banca d'Italia n. 33 dell'ottobre 1999, nell'ambito di uno specifico esame della situazione economica in America Latina, attestava, al riguardo, che in Argentina, nel 1998, il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo era cresciuto dal 38% al 46% e che, nel corso del 1999, al pari di quanto avveniva in altri paesi fortemente indebitati in valuta forte, la situazione era divenuta più fragile in seguito all'aumento dei tassi di interesse statunitensi. La Banca d'Italia sottolineava inoltre l'esistenza di un possibile rischio di credito conseguente



al differenziale esistente tra i tassi di interesse argentini e quelli statunitensi, e all'incertezza sulla tenuta del regime di *currency board* (vincolo della politica monetaria al mantenimento del regime di cambio fisso) (v. relazione C.T.U. dott.ssa M., pagg. 41-42).

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, non vi è dubbio che all'epoca in cui è stata effettuata l'operazione di investimento la comunità finanziaria internazionale fosse a conoscenza della tensione finanziaria esistente nella struttura patrimoniale della Repubblica Argentina, e della elevata rischiosità delle obbligazioni emesse.

A tal proposito, il C.T.U. dott.ssa M. ha evidenziato giustamente, a conferma della rilevante rischiosità dei titoli in esame, l'elevato rendimento da essi previsto.

In linea generale, infatti, nei casi in cui il livello del rischio di credito percepito dal mercato è elevato, cresce in misura corrispondente la misura del rendimento che l'emittente dovrà corrispondere. Non a caso il parametro del rendimento rappresenta l'elemento di più immediata percezione del grado di

rischio di un titolo obbligazionario.
Il tasso cedolare applicato ai titoli in questione era del 9,25% annuo, da pagarsi il 21 ottobre di ogni anno, di gran luaga più elevato dei Buoni Poliennali del Tesoro Italiano emessi nello stesso periodo, che prevedevano un tasso del 3,75% annuo, a fronte di un a indubbia maggiore solvibilità dello Stato italino.

Prattasi, pertanto, di titoli a rischio molto elevato, totalmente inadeguato al profilo di rischio proputo degli attori essendo del tutto improponibile proporre a dei piccoli investitori come i sigg.ri Palombella – Daddabbo un investimento a rischio perdita del capitale.

Questi ultimi, infatti, in precedenza non avevano mai effettuato investimenti in titoli obbligazionari esteri, ma quasi esclusivamente in BOT italiani, non avevano alcuna esperienza in tal senso, e, soprattutto, non disponevano nelle necessarie conoscenze per valutare la rischiosità dell'investimento, essendo l'uno (P.F.) un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri in pensione, in possesso del diploma di scuola media inferiore, l'altra (D.E.) una bracciante agricola in possesso della licenza elementare (dati, questi, che la Banca avrebbe dovuto sicuramente conoscere e valutare).

Si è trattato, pertanto, di un investimento assolutamente inconsapevole, in cui sono ravvisabili gravissimi inadempimenti della Banca, con riferimento agli obblighi informativi ed agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione e di astensione dal compimento di operazioni inadeguate impostigli dal contratto-quadro, come integrato dalla normativa di settore (T.U.F. e deliberazione Consob n. 11522/1998).

5. A questo punto, deve essere evidenziato, che non è ravvisabile, nella specie, una nullità del contratto di investimento, in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario discende non già la nullità del contratto concluso in violazione di tali regole, bensì la responsabilità precontrattuale dell'intermediario - con conseguente obbligo di risarcimento dei danni - per le violazioni in sede di formazione del contratto



d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. contratto-quadro), ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest'ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione normativa in tal senso (Cass. 19 dicembre 2007, n. 26724).

Conseguentemente, la domanda di nullità proposta deve essere rigettata.

6. Non può prospettarsi, nella specie, neanche l'annullamento del contratto per dolo, come richiesto dagli attori, non emergendo dagli atti un comportamento della Banca costituito da raggiri consapevoli che ha indotto gli attori a concludere il contratto.

Va quindi rigettata anche la domanda di annullamento del contratto di investimento.

7. Deve invece parlarsi di inadempimento colposo della Banca agli obblighi informativi e valutativi derivanti dal contratto quadro, come integrato dalla normativa in precedenza richiamata, che comporta la condanna della Banca convenuta al risarcimento del danni, secondo quanto previsto, peraltro, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione (Cassazione Trichiamata in precedenza).

Ora, con riferimento al quantum del danno risarcibile, la C.T.U. dott.ssa M. ha accertato che l'importo investito era pari ad euro 13.095 94.

Gli attori, tuttavia, hanno percepito n. 2 cedole di importo pari ad euro 1052,19 ciascuno, al netto della ritenute fiscali, ragion per cui il danno

Trattandosi di debito di valore, la somma suddetta deve essere rivalutata sulla base degli indici ISTAT dal momento dell'investimento (coincidente con l'inadempimento) sino alla data della presente sentenza, ed è quindi oggi pari ad euro 13.702,08 (fonte rivalutazione: www.avvocati.it).

emergente complessivo è stato pari ad euro 10.991,56.

Per quel che riguarda il lucro cessante, non vi è prova certa che i coniugi Palombella – Daddabbo avrebbero in alternativa operato un investimento con rendite superiori al tasso di interesse legale ex art. 1224, 2° co., c.c., e comunque non è certo che essi avrebbero investito le somme in BTP italiani piuttosto che in BOT (come avvenuto in precedenza), ragion per cui tale danno ben può essere liquidato nella misura degli interessi legali, che, nelle obbligazioni di valore, hanno la funzione di compensare il creditore del danno (presunto) da lucro cessante subìto a causa del ritardo nel conseguimento della somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo (proprio per questo si parla, in questi casi, normalmente di interessi "compensativi").

La Banca convenuta va quindi condannata al pagamento, in favore di P.F. e D.E., della somma di euro 13.702,08; agli attori spettano, a decorrere dal 4 aprile 2005 (data di ricezione della messa in mora), anche gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma suindicata, devalutata – sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita - sino allo stesso giorno e successivamente rivalutata anno per anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza, e ciò al fine di compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito.



Sulla somma odiernamente liquidata di euro 13.702,08 decorreranno altresì gli ulteriori interessi legali, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.


Le spese di giudizio seguono la soccombenza della Banca di Credito Cooperativo di A., secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Le spese della espletata C.T.U. vanno poste definitivamente a carico della Banca medesima.

## P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 5745/2006 R.G. sulla domanda proposta da P.F. e D.E. nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di A. soc. coop. a r.l., così provvede:

 rigetta la domanda di nullità e di annullamento per dolo del contratto di investimento relativo all'acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina 9,25% concluso il 9 novembre 1999 sulla base di ordine di acquisto e sottoscrizione del 28 ottobre 1999;



- 3) per l'effetto, condanna la Banca di Credito Cooperativo di A. soc. coop. a r.l. al pagamento, in favore di P.F. e D.E., della somma di euro 13.702,08, oltre interessi legali sulla somma suddetta, devalutata sino al 4 aprile 2005 e successivamente rivalutata anno per anno, a decorrere dalla stessa data e fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi legali successivi sulla suindicata somma di euro 13.702,08, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla stessa banca;
- 4) condanna la Banca di Credito Cooperativo di A. soc. coop. a r.l. alla rifusione, in favore di P.F. e D.E., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.204,00, di cui euro 188,00 per esborsi, euro 1.016,00 per diritti ed euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
- 5) pone definitivamente a carico della Banca di Credito Cooperativo di A. soc. coop. a r.l. le spese della espletata C.T.U.

Così deciso in Bari, camera di consiglio, il 18 ottobre 2010.

Il Giudice est.

Il Presidente

Depositata in cancelleria il 9 novembre 2010.